Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 152 DEL 4 GIUGNO 1984:

(1606)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1236.**

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2456, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 2 e seguenti, relativi al corso di laurea in architettura, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 2 - *Scopi e fini istituzionali.* — La facoltà di architettura ha il fine di promuovere gli studi e la ricerca nel campo dell'architettura e delle scienze del territorio e la formazione culturale e professionale degli studenti. Essa prepara gli iscritti al conseguimento della laurea in architettura secondo indirizzi e attraverso percorsi formativi. La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in architettura è di cinque anni e comprende ventotto insegnamenti annuali.

Art. 3 - *Insegnamenti e aree disciplinari.* — Gli insegnamenti propri del corso di laurea in architettura si articolano per aree disciplinari. Le aree disciplinari sono le seguenti:

1) area progettuale architettonica;
2) area della progettazione territoriale ed urbanistica;
3) area storico critica e del restauro;
4) area tecnologica;
5) area impiantistica;
6) area fisico-matematica;
7) area della scienza e della tecnica delle costruzioni;
8) area socio-economica;
9) area della rappresentazione.

Gli insegnamenti che costituiscono le singole aree sono i seguenti:

1) *Area progettuale architettonica*:
composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione architettonica;
caratteri distributivi degli edifici;
progettazione urbana;

2) *Area della progettazione territoriale ed urbanistica*:
urbanistica (1ª annualità);
urbanistica (2ª annualità);
analisi di sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata ed idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
pianificazione del territorio;
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
teoria dell'urbanistica (2ª annualità);
assetto del paesaggio.

3) *Area storico-critica e del restauro*:
storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
storia dell'architettura antica;
storia della cartografia;
storia del paesaggio urbano e rurale.

4) *Area tecnologica*:

tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
organizzazione della produzione;
organizzazione del cantiere.

5) *Area impiantistica*:

fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica; acustica e climatizzazione nell'edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione di energia;
impianti tecnici nell'edilizia.

6) *Area fisico-matematica*:

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
modelli matematici per la programmazione territoriale.

7) *Area della scienza e della tecnica delle costruzioni*:

statica;
consolidamento e adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
tecnica delle costruzioni (2ª annualità);
costruzioni metalliche.

8) *Area socioeconomica*:

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale;
geografia economica.

9) *Area della rappresentazione*:

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia.

Art. 4 - *Indirizzi di laurea, insegnamenti fondamentali e caratterizzanti.* — Per il conseguimento della laurea in architettura sono previsti i seguenti quattro indirizzi di laurea:

1) progettazione architettonica;
2) tutela e recupero del patrimonio storico architettonico;
3) tecnologico;
4) urbanistico.

Nove insegnamenti annuali, i primi indicati per ciascuna delle aree indicate dall'art. 3, sono fondamentali, comuni a tutti gli indirizzi, e sono i seguenti:

1) composizione architettonica (1ª annualità);
2) urbanistica (1ª annualità);
3) storia dell'architettura (1ª annualità);
4) tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
5) fisica tecnica e impianti;
6) istituzioni di matematica;
7) statica;
8) estimo ed esercizio professionale;
9) disegno e rilievo.

La facoltà di architettura del Politecnico di Torino, inoltre, definisce come fondamentali e caratterizzanti la sede i seguenti nove insegnamenti, che vengono parimenti ritenuti comuni a tutti gli indirizzi. Questi nove insegnamenti sono così suddivisi: i primi sei sono specificamente indicati, mentre degli ultimi tre vengono indicate solo le aree disciplinari alle quali dovranno appartenere:

10) composizione architettonica (2ª annualità);
11) progettazione architettonica (1ª annualità);
12) teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
13) storia dell'urbanistica (1ª annualità);
14) restauro architettonico;
15) scienza delle costruzioni;
16) un insegnamento dell'area 1;
17) un insegnamento dell'area 4;
18) un insegnamento dell'area 8.

Nel manifesto annuale degli studi la facoltà specificherà, quindi, in funzione degli indirizzi attivati e nell'ambito delle tabelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 806, quali insegnamenti delle aree disciplinari 1, 4 e 8 dovranno essere considerati fondamentali e caratterizzanti per la formulazione dei piani di studio.

Art. 5 - *Criteri per la scelta degli insegnamenti dei diversi indirizzi.* — Ognuno dei quattro indirizzi indicati viene individuato attraverso nove insegnamenti, scelti per la formazione dei piani di studio delle aree disciplinari specificate dall'art. 3, secondo i seguenti criteri:

Per l'indirizzo di progettazione architettonica:

tre dall'area 1;
uno dall'area 2;
uno dall'area 3;

uno dall'area 4;
due dall'area 7;
uno dall'area 9.

Per l'indirizzo di tutela e recupero del patrimonio storico architettonico:
due dall'area 1;
uno dall'area 2;
tre dall'area 3;
uno dall'area 4;
uno dall'area 7;
uno dall'area 9.

Per l'indirizzo tecnologico:
uno dall'area 1;
uno dall'area 3;
tre dall'area 4;
uno dall'area 5;
uno dall'area 6;
uno dall'area 7;
uno dall'area 9.

Indirizzo urbanistico:
tre dall'area 2;
uno dall'area 3;
uno dall'area 4;
uno dall'area 6;
due dall'area 8;
uno dall'area 9.

Il ventottesimo insegnamento annuale verrà scelto dallo studente in base alle specifiche esigenze del piano individuale ed in conformità con le indicazioni che verranno date dal manifesto annuale degli studi.

Per ciascun indirizzo di laurea la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso e le eventuali precedenze sono stabilite nel manifesto annuale degli studi. Inoltre, per il corso di laurea in architettura, dovranno essere rispettate le seguenti propedeuticità:

A) Non si può sostenere l'esame di statica se non si è superato l'esame di istituzioni di matematica;

B) Non si può sostenere l'esame di scienza delle costruzioni se non si è superato l'esame di statica.

Art. 6 - *Ammissione all'esame di laurea.* — Per essere ammesso all'esame di laurea in architettura lo studente deve aver superato tutti gli esami nelle annualità previste dal presente statuto. Il numero complessivo di dette annualità è di ventotto.

Lo studente, inoltre, dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà sul manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione delle tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 7 - *Esame di laurea.* — L'esame di laurea per gli studenti architetti consiste nella discussione pubblica della tesi. Tale discussione diretta a riconoscere la competenza del candidato sul processo critico, metodologico e progettuale seguito nello svolgimento della tesi, può investire l'intero ambito delle discipline che costituiscono il suo curriculum di studi.

Ogni laureando dovrà comunicare alla presidenza l'argomento della tesi di laurea vistato dal professore relatore e dagli eventuali correlatori entro il 15 dicembre del quinto anno di iscrizione in corso e fuori corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1984
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 78

LEGGE 31 maggio 1984, n. **191.**

Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le lettere *a*) e *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) diploma di maturità tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione è attribuita per il diploma di maturità tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare »;

« *d*) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;

2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo

trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. **192**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1935, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Accertata l'opportunità di inserire in statuto la sola norma concernente l'istituzione e la finalità del laboratorio-centro aerofotografico potendo le norme di funzionamento costituire oggetto di autonoma regolamentazione;

Considerato che tale opportunità è giustificata dal fatto che il laboratorio è struttura indicata dagli organi accademici come necessaria a soddisfare le esigenze dell'intera facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 139, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il nuovo seguente articolo relativo all'istituzione di un « laboratorio-centro aerofotografico ».

Art. 140. — Il laboratorio-centro aerofotografico ha lo scopo di raccogliere, interpretare, distribuire fotografie aeree utili al rilevamento e allo studio di zone di interesse archeologico e paesaggistico, dei monumenti e degli insediamenti umani; di effettuare ricerca scientifica nel campo delle tecniche del telerilevamento e delle loro applicazioni alla preparazione dei piani di programmazione territoriale, al censimento dei beni culturali, al rilevamento delle risorse ambientali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1984
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 80

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 1984.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1984 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1984 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 28 aprile 1984;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1984, il saggio d'interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 16,118 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(2923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1984, registro n. 17 Difesa, foglio n. 193, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro

Bandiera dell'Arma dei carabinieri. — *Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, in uno dei periodi più travagliati della Storia d'Italia, in Patria e oltre confine, i carabinieri, frazionati nella azione ma uniti nella fedeltà alle gloriose tradizioni militari dell'Arma, dispiegarono — sia isolati, sia nelle formazioni del Corpo volontari della Libertà e nelle unità operanti delle Forze armate — eminenti virtù di combattenti, di sacrificio e di fulgido valore, attestate da 2.735 caduti, 6.521 feriti, oltre 5.000 deportati. Le ingenti perdite e le settecentoventitre ricompense al valor militare affidano alla storia della Prima Arma dell'Esercito la testimonianza dell'insigne contributo di così eletta schiera di carabinieri alla Guerra di Liberazione, tramandandola a imperituro ricordo.* — Zona di operazione 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

(2935)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CEI elettromeccanica, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.S.C. Manifattura salernitana confezioni, in Salerno, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fo.Ce.It., in Pratola Peligna (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.S. - Società industria laterizi del Sannio, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento in Boiano (Campobasso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 27 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pama di Verona, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vincenzi di Ponte di Nanto (Vicenza), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Centralvalli - Società cooperativa a r.l., in Potenza, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duron italiana, in Assemini, zona industriale Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecopre, in Cagliari, è prolungata al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esse 80, in San Sperate (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. European Optics, in Brescia, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confra di Frassine, in Scarpizzolo S. Paolo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andrea Pensotti, in Legnano (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società editrice sarda, in Sassari, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bonazzi e Baruzzi, in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 4 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura del Montello, con sede e stabilimento in Villorba (Treviso), è prolungata al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestione fonderia ghisa Ing. G. Breda S.n.c. di Catalani A. e C., con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 1° ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lanificio veneto di F.G. Eger e C. di Noale (Venezia) è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dala S.p.a. Adria Plast, con sede e stabilimento in Monfalcone (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sava alluminio veneto, con sede legale in Porto Marghera (Venezia), uffici in Milano e stabilimento in Rho (Milano) divisione L.L.L.; stabilimento di Nembro (Bergamo), divisione Laminal, stabilimenti di P. Marghera e Fusina (Venezia) divisione L.L.L. e divisione alluminio, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arnaldo Mondadori editore, stabilimento di Verona, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Gaetano Zocca e C., con sede in Como e stabilimenti in Como e Ospedaletto Euganeo (Padova) è prolungata al 10 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rimisa, con sede legale in Nuoro, miniera di Sos Enattos (Nuoro), è prolungata al 26 ottobre 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sachman - Costruzioni meccaniche utensili, con sede e stabilimento in Reggio Emilia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.La.Ma.In. di Terni, è prolungata al 24 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Falcinelli ceramica di Spello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Li Gobbi, in Terni voc. Ponte le Cave, 7/b e prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giubilei di Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa Sporwear di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dala S.p.a. Flag di Bottamuro (Bergamo), con stabilimento in Villa S. Stefano (Frosinone), è prolungata al 10 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbellini Plinio dell'Ing. Corbellini Glauco e C. di Udine, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.B. - Industrie confezioni Belluno, con sede e stabilimento in Belluno (località Mier), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prinz Brau Italia, con sede in Crespellano (Bologna) e stabilimento in Bitonto (Bari), è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Vetrerie meridionali di Castellana Grotte (Bari), è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Colonna di Villa Margi di Reitano (Messina), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.I.P. - Cavi elettrici isolanti e plastificati, in Isola delle Femmine (Palermo), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica Verbena, via Montanara Salice Nord, 6, Borgo Tassignano di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 giugno 1983 al 3 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica S. Antonio, in Ceredolo di Toano (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.A.R.E.E. di Corbellini Glauco di Udine, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 1° novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessuflex, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Recoaro Terme (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui al'lart. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Velo Angelo, con sede in Fontaniva (Padova) e stabilimenti in Fontanaviva (Padova) e Cittadella (Padova), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peraro F.O.R., con sede legale in Rovigo e stabilimenti in Rovigo e Padova, è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corà Domenico e Figli, con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Old Style di Gallese Scalo (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Michelucci, con sede in Sesto Campano e stabilimento in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.P.A. - Compagnia italiana porcellane affini, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson di Aprilia (Latina), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comes di Ariccia (Roma), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loverde S.p.a. di Cerano (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 al 14 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag industria, in Ciriè (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arcolor, in Pontecorvo (Frosinone), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merloni casa, in Cittaducale (Rieti), è prolungata al 21 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Nova, in Roma, è prolungata al 14 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.P.A. sud, in Pomezia (Roma), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre, in Latina, è prolungata al 2 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferco, con sede in Pescara e stabilimento di Montesilvano (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno, è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Rieti, in Rieti, è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siles, in Gorizia, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intar, in Serra Riccò (Genova), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurodocks magazzini generali, in Pioltello (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedi, in Fisciano (Salerno), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra, in Cavaglia (Vercelli), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pargest, in Ciriè (Torino), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Time, in Monticello di Alba (Cuneo), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G.M.S., in Vignale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 20 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.E., in Napoli, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglificio Mare di Amleto Reina, in Pero (Milano), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Citman, in Pontevico (Brescia), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastisud, in Ferentino (Frosinone), uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglierie San Lorenzo, con stabilimento in Pegognaga (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura di Casorezzo, in Casorezzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1982 al 6 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calcestruzzi Ital Sud di Corato (Bari), è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eltin S.p.a. ed Eltin S.a.s. (fallimento), con sede in Genova e cantieri in Genova, Roma, Venezia, Taranto, Torino, Alessandria, Milano, Novara, Potenza, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Ancona, Cagliari e La Spezia, è prolungata al 21 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitel, con sede in Genova e unità di Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imetco, in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S. Magno - Società cooperativa di produzione e lavoro - S.r.l., in Anagni, è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurosol, in Nettuno (Roma), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Tullio e Luciano Garau, in Lunamatrona (Cagliari), è prolungata al 12 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameno d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Merlo e Tebaldini S.a.s., con sede in Pinerolo (Torino) e cantieri in Villar Perosa (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnica meccanica Acqui, con sede e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti del Calzaturificio La Superba, in Ancona, è prolungata al 28 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio ligure, con sede in Milano e stabilimenti in Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motomar, in Lavagna (Genova), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della Previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sero - Società elettronica Romana, in Roma, è prolungata al 12 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italmarmi S.p.a. (gruppo Cier), con sede e stabilimento in Cagliari, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe di Pescara, è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, in Filottrano (Ancona), è prolungata al 14 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industria componenti per l'architettura Feal, con sede in Pomezia e stabilimenti in Pomezia e Milano, uffici di Roma, è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieffe, in Pomezia (Roma), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti alla S.r.l. Castello industria tessile, con sede e stabilimento in Castello Brianza (Como), è prolungata al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria italiana Tavolazzi, con sede e stabilimento in Missaglia (Como), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castello industria tessile, con sede e stabilimento in Castello Brianza (Como), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.ME.FA, con sede e stabilimento in Albino (Bergamo), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Val Mulini, con sede e stabilimento in Como, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Truzzi prefabbricati, con sede e stabilimento in Poggio Rusco (Mantova), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motor Junior, con sede e stabilimento in Garlasco (Pavia), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caldironi Musica, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Twintex, in Prato (Firenze), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la coresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Europa di Prato (Firenze), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International plastic italiana, in Scarperia (Firenze), stabilimenti in Scarperia e a Sant'Agata (Firenze) e Cesenatico (Forlì), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fotocompos, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Colstar Lady S.a.s. di Vairani Celso, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Innse Innocenti Santeustacchio, sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e uffici in Milano, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtubetti, con sede in Milano e stabilimento in Nembro (Bergamo), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Spartacus, con stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rohm and Haas Italia, con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Mozzanica (Bergamo), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CRF Temsec, con sede in Milano e stabilimento in Curno (Bergamo), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Color service di Gorle (Bergamo), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Federico Hachen, con sede e stabilimento in Cavenago Brianza (Milano), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamp di Pavia, sede e stabilimenti in Pavia, Santa Giulietta e Cicognola (Pavia), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gramegna, sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino (Macerata), è prolungata al 1° maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede legale in Milano e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede in Milano e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMIA - Società meridionale industria alimentari, in Pagani (Salerno), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AMA, con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foseco, con sede a Milano e stabilimento in Marcallo con Casone (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fila Tools, con sede in Biella e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astra contatori, con sede e stabilimento in Gavirate (Varese), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Broggi Izar industriali, sede e stabilimento in Melegnano (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrosud, in Airola (Benevento), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. VE.PI. sud, in Baiano (Avellino), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eaton Automotive, con sede in Rivarolo Canavese (Torino), stabilimenti in Rivarolo, Torino, Venaria (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, con sede in Milano e stabilimento in Livorno, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ennia maglierie, in Montevarchi (Arezzo), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciltubi, con sede in Siracusa, stabilimento in Priolo (Siracusa), è prolungata al 22 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Wizard di S. Mauro Pascoli (Forlì), è prolungata all'11 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione cartiere di Tivoli (Roma), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farma industria mobili, con sede e stabilimento in Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderland, con sede e stabilimento in Mezzolombardo (Trento), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento in Bolotana (Nuoro), ora S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, con sede in Nuoro e stabilimento in Bolotana (Nuoro), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. «La Metallurgica», con sede legale in Cagliari, cantieri di S. Gavino Monreale e Villacidro (Cagliari), è prolungata all'11 settembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea, con sede in Oristano e stabilimento in Bolotana (Nuoro), ora S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, con sede in Nuoro e stabilimento in Bolotana (Nuoro), è prolungata al 26 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Elcat, in Rivoli (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Comino di Comino Giuseppe, in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Rizzolio, in Ponti (Alessandria), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Verres (Aosta), è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Meccanica navale, in Napoli, è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ing. Marino, Officine navali, in Napoli, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pastificio Guido Ferrara, in San Paolo Belsito (Napoli), è prolungata al 9 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomeccanica partenopea, con sede in Nocera Inferiore e stabilimento in San Valentino Torio (Salerno), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta prefabbricati - Napoli, in Giugliano (Napoli), è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unimin, in Massa, è prolungata al 2 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura di Loro, in Loro Ciuffenna (Arezzo), è prolungata al 16 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Targetti Sankey, in Firenze, è prolungata al 26 settembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2631-2881)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura inglese;
linguistica generale;
filosofia della politica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia;
geotermia.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
geografia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2897)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dellart. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:
« 642-AL »: Carnevale Arno, in Valenza;
« 689-AL »: Lunati Gino, in Valenza;
« 918-AL »: Terzano Marco, in Valenza;
« 967-AL »: Maestri Orazio, in Alessandria;
« 1051-AL »: Cesina & Raiteri, in Valenza;
« 1661-AL »: Raiteri Pino, in Valenza;
« 1757-AL »: Forsinetti Romano, in Valenza;
« 1902-AL »: Bissone Giancarlo, in Valenza;
« 2068-AL »: Bertazzo Graziano, in Valenza;
« 2140-AL »: Lenti Enzio, in Valenza;
« 2281-AL »: Pegolo di Pesce & Gobetti, in Valenza;
« 2504-AL »: Arlenghi Giorgio, in Valenza;
« 2511-AL »: Effegi VI di Pellizzari Fabrizio, in Alessandria.

Provincia di Firenze:
« 194-FI »: Degl'Innocenti Marcello, in Firenze;
« 837-FI »: Morelli Olivia, in Firenze;
« 695-FI »: Ottanelli & Mugnai S.n.c., in Firenze.

Provincia di Forlì:
« 36-FO »: Mastro Signorini di Signorini P., in S. Giovanni in Marignano.

Provincia di Macerata:
« 38-MC »: Cipolletti Art S.r.l., in Macerata.

Provincia di Napoli:
« 380-NA »: Loreto Pasquale, in Napoli.

Provincia di Roma:
« 22-ROMA »: Gherardi Diderico, in Roma;
« 253-ROMA »: Narducci Mauro, in Roma.

(2595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Roma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984, n. 10.5139/10089 G. 70, la sezione provinciale di Roma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal defunto sig. Pisani Francesco Saverio con testamento olografo in data 28 agosto 1963, pubblicato per atti del notaio dott. Edoardo Colazza al n. 79383 di repertorio, n. 16495 di raccolta, registrato a Roma, primo ufficio atti pubblici il 15 novembre 1977.
Con lo stesso decreto la sezione beneficiaria viene autorizzata ad alienare la nuda proprietà di un appartamento, oggetto del legato medesimo, sito in Roma, via di S. Martino ai Monti n. 36.

(2695)

Riconoscimento e classificazione di razzo antigrandine di fabbricazione iugoslava

A norma della convenzione italo-iugoslava del 6 aprile 1982 il razzo antigrandine di fabbricazione iugoslava « PGR-TG-10 », denominato anche « 19 Dicembre », è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(2696)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° gennaio 1983-30 giugno 1983. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 38 dell'8 febbraio 1984).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pagina 87, invece di:

Prevacun-t

vaccino inattivato contro l'influenza degli equini ed il tetano uso veterinario *1* flacone ml 2 (due dosi) + 2 siringhe sterili ed 1 flacone ml 10 (5 dosi) + 5 siringhe sterili,

leggasi:

Prevacun-t

vaccino inattivato contro l'influenza degli equini ed il tetano uso veterinario 2 flaconi ml 2 (due dosi) + 2 siringhe sterili ed 1 flacone ml 10 (5 dosi) + 5 siringhe sterili.

(2860)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 30 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1689,750	1689,750	1689,60	1689,750	1689,75	1689,75	1689,750	1689,750	1689,750	1689,75
Marco germanico	618,250	618,250	618,70	618,250	618 —	618,25	618,260	618,250	618,250	618,25
Franco francese	201,300	201,300	201,85	201,300	200,90	201,32	201,350	201,300	201,300	201,30
Fiorino olandese	548,850	548,850	549 —	548,850	549,25	548,90	549 —	548,850	548,850	548,85
Franco belga	30,346	30,346	30,41	30,346	30,30	30,305	30,354	30,346	30,346	30,34
Lira sterlina	2336,900	2336,900	2340 —	2336,900	2338,15	2337,45	2338 —	2336,900	2336,900	2336,90
Lira irlandese	1896,300	1896,300	1898 —	1896,300	1895,04	1896,30	1896,300	1896,300	1896,300	—
Corona danese	168,490	168,490	168,70	168,490	168,45	168,50	168,490	168,490	168,490	168,49
E.C.U.	1382,950	1382,950	1382,10	1382,950	1382,47	1382,72	1382,500	1382,950	1382,950	1382,95
Dollaro canadese	1304,500	1304,500	1305 —	1304,500	1306,05	1304,65	1305 —	1304,500	1304,500	1304,50
Yen giapponese	7,305	7,305	7,3450	7,305	7,293	7,30	7,305	7,305	7,305	7,30
Franco svizzero	748,600	748,600	748,75	748,600	749 —	748,50	748,190	748,600	748,600	748,60
Scellino austriaco	88,090	88,090	88,03	88,090	87,95	88,07	88,050	88,090	88,090	88,09
Corona norvegese	216,900	216,900	217 —	216,900	216,65	216,93	216,960	216,900	216,900	216,90
Corona svedese	209,540	209,540	209,25	209,540	209,25	209,53	209,120	209,540	209,540	209,54
FIM	291,500	291,500	291,20	291,500	291,15	291,48	291,470	291,500	291,500	—
Escudo portoghese	12,080	12,080	12,10	12,080	12,08	12,06	12,050	12,080	12,080	12,08
Peseta spagnola	11,007	11,007	11,05	11,007	11 —	11,04	11,011	11,007	11,007	11 —

Media dei titoli del 30 maggio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	98,200
» 6% » » 1970-85	95,800
» 6% » » 1971-86	91,550
» 6% » » 1972-87	87,300
» 9% » » 1975-90	89,250
» 9% » » 1976-91	86,100
» 10% » » 1977-92	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	90,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	102,500
» » » 1-8-1982/84 19%	100,050
» » » TR 2,50% 1983/93	107,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,850
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100,150
» » » » 1-10-1982/84	100,200
» » » » 1-11-1982/84	100,350
» » » » 1-12-1982/84	100,725
» » » » 1- 1-1983/85	100,150
» » » » 1- 2-1983/85	100,125
» » » » 1- 3-1983/85	100,250
» » » » 1- 4-1983/85	100,300
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	100,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86	101,400
» » » » 1- 3-1982/86	101,200
» » » » 1- 5-1982/86	101,450
» » » » 1- 6-1982/86	101,750
» » » » 1- 7-1982/86	100,950
» » » » 1- 8-1982/86	100,775
» » » » 1- 9-1982/86	100,775
» » » » 1-10-1982/86	100,575
» » » » 1-11-1982/86	100,800
» » » » 1-12-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1983/86	99,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,350
» » » » 1- 9-1983/86	99,400
» » » » 1-10-1983/86	99,625
» » » » 1- 1-1983/87	100,650
» » » » 1- 2-1983/87	100,475
» » » » 1- 3-1983/87	100,550
» » » » 1- 4-1983/87	100,500
» » » » 1- 5-1983/87	100,625
» » » » 1- 6-1983/87	100,850
» » » » 1- 7-1983/88	100,400
» » » » 1- 8-1983/88	100,300
» » » » 1-10-1983/88	100,250
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,825
» » » 18% 1- 1-1985	101,250
» » » 17% 1- 5-1985	101,575
» » » 17% 1- 7-1985	101,700
» » » 17% 1-10-1985	101,800
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,450
» » » » 1983/90 11,5%	99,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1689,750
Marco germanico	618,255
Franco francese	201,325
Fiorino olandese	548,925
Franco belga	30,350
Lira sterlina	2337,450
Lira irlandese	1896,300
Corona danese	168,490
E.C.U.	1382,720
Dollaro canadese	1304,750
Yen giapponese	7,305
Franco svizzero	748,395
Scellino austriaco	88,070
Corona norvegese	216,930
Corona svedese	209,330
FIM	291,485
Escudo portoghese	12,065
Peseta spagnola	11,009

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano e dell'annessa sezione autonoma opere pubbliche.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, nonché l'art. 1 dello statuto della annessa sezione autonoma opere pubbliche.

(2896)

Avviso di rettifica ai decreti ministeriali 21 maggio 1984, recanti l'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali e settennali con godimento 1° giugno 1984. (Decreti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 28 maggio 1984).

L'art. 3 dei decreti ministeriali citati in epigrafe è rettificato come segue:

« I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore ai 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi ».

(2936)

REGIONE LIGURIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone nei comuni di Albisola Marina, Bogliasco, Boissano, Calice Ligure, Chiavari, Finale Ligure, Genova, Leivi, Masone, Mele, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure e Tiglietto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a)* del predetto art. 82;

Considerato che, con decreto presidenziale 14 marzo 1962, venne accolto il ricorso al Governo della Repubblica avverso il decreto ministeriale 21 maggio 1957 che sottoponeva a tutela ambientale la località Bruciati nel comune di Albisola Marina;

Rilevato che , a seguito di detto accoglimento, la commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 gennaio 1973, con verbale n. 37, formulava una nuova proposta e includeva nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la sola porzione a ponente della vecchia strada dei Bruciati di tale zona;

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Albisola Marina;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;

Considerato che tale zona costituisce un quadro naturale di singolare bellezza per la morfologia collinare del terreno, ammantato della tipica vegetazione ligure formata prevalentemente da ulivi e, inoltre, il dorsale collinoso determina una prominenza verdeggiante posta alle spalle dell'abitato, di cui costituisce fondale nelle vedute del mare;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 24 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la località « Bruciati » nel comune di Albisola Marina, di seguito delimitata e identificata nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 che costituisce parte integrante del presente atto, per le motivazioni sopra espresse, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La località in oggetto è così delimitata:

da *A* a *B* dall'intersezione del rio Arnuffo con la prosecuzione della strada dei Bruciati, scendendo lungo detta strada, fino all'incrocio con la ex sede della ferrovia Genova-Ventimiglia;

da *B* a *C* da tale incrocio, lungo la ex sede ferroviaria, fino all'intersezione con il rio del Cimitero;

da *C* a *D* risalendo detto rio fino all'autostrada;

da *D* a *E* risalendo la collina, parallelamente all'autostrada, fino alla quota di m 50 s.l.m.;

da *E* a *F* lungo l'isoipsa m 50 s.l.m. fino all'intersezione con il rio Arnuffo;

da *F* a *G* rio Arnuffo a chiudere sul punto *A*.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a)* del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 ottobre 1970, con verbale n. 70, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la strada panoramica Apparizione-Uscio per il tratto attraversante il comune di Bogliasco (Genova);

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bogliasco;

Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;

Considerato che tale tratto di strada è paesisticamente qualificata per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da esso si godono;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 16 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la strada panoramica Apparizione-Uscio, per il tratto attraversante il comune di Bogliasco e per la fascia di seguito meglio specificata e identificata nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 che costituisce parte integrante del presente atto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La località in oggetto è così delimitata: dal confine comunale di Genova fino al confine comunale di Pieve Ligure, per una fascia di m 150, a monte e a valle, misura dal punto di tangenza del ciglio stradale, in proiezione orizzontale.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1974 con verbale n. 38 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel comune di Boissano, la zona immediatamente a nord del nucleo urbano di Boissano, fino alla località Casa Peglia;

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Boissano;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione, è stata presentata, a termini di legge, opposizione alla predetta proposta di vincolo da parte della S.p.a. Cave di Boissano, che si dichiara respinta per l'infondatezza delle motivazioni addotte;

Considerato che il paesaggio del Finalese è fra i più caratterizzati della Liguria: per la forma ad isole spianate affacciate sul mare, con altezza quasi uniforme sopra i m 300 s.l.m., tagliate da pareti precipiti molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio al rosa, agli ocra, della «pietra del Finalese», cioè dei calcari dolomitici, delle dolomie di Capo Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi; per gli ambienti ben definiti e insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche, di pianure; per la veste vegetale che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo;

Riconosciuto che la zona a nord dell'abitato di Boissano è compresa nel comprensorio paesistico del Finalese, di cui possiede le caratteristiche morfologiche del terreno e vegetative sopra illustrate; è inoltre visibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico (autostrada, strada statale Aurelia, altre strade litoranee), costituendo cornice per alcuni centri limitrofi ed in particolare per l'antico centro di Boissano;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 20 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la località a monte dell'abitato di Boissano, di seguito specificata e individuata nella cartografia in scala 1 : 5000 costituente parte integrante del presente decreto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Tale località è così delimitata:

da *A* a *B* dall'intersezione della strada provinciale Toirano-Boissano con il confine comunale di Toirano, lungo la suddetta strada, sino al bivio con via S. Paolo;

da *B* a *C* lungo via S. Paolo, via Berruti, via Gaette fino a incrociare la strada della cava in località La Seguina;

da *C* a *D* tale strada fino all'innesto con la strada comunale Marini in località Luscie;

da *D* a *E* strada comunale Marini fino ad intersecare il rio Vallanca;

da *E* a *F* il rio Vallanca fino all'intersezione con il confine comunale di Loano;

da *F* a *G* confine del comune di Loano fino a intersecare l'isoipsa m 870 s.l.m. in località Casa di Peglia;

da *G* a *H* breve tratto lungo tale isoipsa fino a intersecare la strada comunale di Peglia;

da *H* a *I* lungo detta strada fino ad intersecare l'isoipsa m 450 s.l.m. in località S. Pietrino;

da *I* a *L* lungo detta isoipsa fino al confine comunale di Toirano;

da *L* ad *A* lungo tale confine fino alla strada provinciale Toirano-Boissano.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1974 con verbale n. 38 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel comune di Calice Ligure, le seguenti porzioni di territorio: zona circostante la Rocca Carpanea, poggio presso Cà del Moro, zona circostante la Madonna delle Grazie e le Trinciere di Carbuta;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Calice Ligure;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione, è stata presentata, a termini di legge, opposizione alla predetta proposta di vincolo da parte del sig. Luigi Bolla nella sua qualità di sindaco del comune di Calice Ligure;

Atteso che, in merito alla citata opposizione, la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 1425-6313 del 19 novembre 1977, ha comunicato al Ministero interessato le proprie controdeduzioni, dalle quali si evince l'infondatezza delle motivazioni addotte in termini procedurali e, per continuità amministrativa, si riconosce valida la procedura sin qui seguita;

Considerato che il paesaggio del Finalese è fra i più caratterizzati della Liguria: per la forma ad isole spianate affacciate sul mare, con altezza quasi uniforme sopra i m 300 s.l.m., tagliate da pareti precipiti molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio al rosa, agli ocra, della «Pietra del Finalese», cioè dei calcari dolomitici, delle dolomie di Capo Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi; per gli ambienti ben definiti ed insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche, di pianure; per la veste vegetale che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo;

Riconosciuto che le tre zone di cui viene proposto il vincolo costituiscono parte essenziale del comprensorio paesistico del Finalese e in particolare:

zona I: circostante la Rocca Carpanea, elemento dominante di tale paesaggio e visibile da Feligno, Calice e Rialto, è costituita da un insieme di punti di belvedere disposti lungo la direttrice nord-sud, accessibili al pubblico, e pertanto da tutelarsi anche ai sensi dell'art. 9, n. 5, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

zona II: comprende il poggio presso la località Cà del Moro, sul versante destro del torrente Pora, eminente punto panoramico, accessibile al pubblico, dal quale si gode la vista della Rocca di Perti e Castel Gavone, e pertanto da tutelarsi ai sensi dell'art. 9 del citato regio decreto;

zona III: comprende il territorio circostante la località Madonna delle Grazie, Trinciere di Carbuta e quota 699, tutti eminenti punti di belvedere, accessibili al pubblico, dell'intero versante nord del complesso paesistico del Finalese e pertanto da tutelarsi ai sensi dell'art. 9 del citato regio decreto;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, che si è espresso favorevolmente con parere n. 15 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la località facenti parte del territorio del comune di Calice Ligure, indicate come zona I, zona II, zona III, di seguito meglio specificate e individuate nella cartografia in scala 1:5000 costituente parte integrante del presente decreto, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La zona I presenta la seguente delimitazione:

da *A* a *B* dall'intersezione tra i confini comunali di Orco F., Finale e Calice presso la Rocca Carpanea, seguendo il confine con il comune di Finale fino alla isoipsa m 100 s.l.m. presso Campogrande;

da *B* a *C* lungo l'isoipsa m 100 s.l.m. verso nord fino a intersecare il rio Campogrande;

da *C* a *D* dalla suddetta intersezione, lungo il rio Campogrande fino a intersecare l'isoipsa m 200 s.l.m.;

da *D* a *E* lungo tale isoipsa verso nord fino al rio Ramundi;

da *E* a *F* si risale il rio Ramundi fino alla strada che collega S. Rocco con Cà de Berti;

da *F* a *G* breve tratto di tale strada fino al rio Benso;

da *G* a *H* scendendo lungo il rio Benso fino ad intersecare il confine comunale di Orco Feglino;

da *H* ad *A* lungo il confine con Orco F. verso sud fino al confine con Finale Ligure.

La zona II è così delimitata:

da *A* a *B* dal bivio per Calice, presso Cà del Moro, lungo la strada Calice-Cà del Moro, fino ad intersecare il rio Costafredda;

da *B* a *C* scendendo lungo il rio suddetto fino ad intersecare la isoipsa m 200 s.l.m.;

da *C* a *D* verso levante, lungo tale isoipsa, fino al confine comunale di Finale;

da *D* ad *A* lungo detto confine comunale sino al bivio presso Cà del Moro.

La zona III è così delimitata:

da *A* a *B* dall'intersezione tra il rio Niduddi e l'isoipsa m 500 s.l.m., lungo tale isoipsa fino all'intersezione con il rio Lurù;

da *B* a *C* risalendo lungo tale rio fino al confine comunale di Orco Feglino;

da *C* a *D* lungo tale confine fino all'intersezione con l'isoipsa m 500 s.l.m.;

da *D* a *E* isoipsa m 500 s.l.m. fino al rio Valle Scura;

da *E* a *F* risalendo il rio Vallescura fino all'intersezione con la mulattiera collegante quota m 659 con quota m 661;

da *F* a *G* retta congiungente il punto precedente con l'intersezione fra il rio Niduddi e l'isoipsa m 500 s.l.m.;

da *F* ad *A* lungo tale rio fino al punto *A*.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona, sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 luglio 1974, con verbale n. 64, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona a ponente del torrente Rupinaro nel comune di Chiavari;

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Chiavari;

Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;

Considerato che la zona compresa tra il torrente Rupinaro, il mare, la via Aurelia, i confini comunali con Zoagli e Leivi costituisce un insieme paesistico di particolare bellezza, sia per gli aspetti orografici e geologici, sia per le essenze che la ricoprono, ancora sostanzialmente intatta nel suo equilibrio fra le opere dell'uomo e delle sue attività tradizionali della coltura della vite e dell'olivo, e la natura;

Considerato altresì che tre porzioni di questa ampia zona, quali le valli del rio Campodonico, del rio Sanguineto e di parte della valle del torrente Rupinaro, delimitate e isolate dall'insieme paesistico in questione, presentano solo in parte i pregi sopra descritti e pertanto possono essere escluse dal provvedimento di vincolo;

Rilevato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 22 in data 8 febbraio 1984;
Ritenuta la regolarità della procedura seguita;
Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la zona a ponente del torrente Rupinaro, nel comune di Chiavari, con l'esclusione di tre porzioni, come meglio di seguito specificato e indicato nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 costituente parte integrante del presente atto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La località è delimitata dal mare a sud, dal confine comunale di Zoagli a ovest, dal confine comunale di Leivi a nord, dal torrente Rupinaro a est, escludendo al suo interno tre porzioni, non soggette al vincolo paesistico, così delimitate:

Zona 1:

da *A* a *B* dal ponte alla foce del torrente Rupinaro, verso ponente, fino all'angolo sud-ovest di piazza Gagliardo;
da *B* a *C* da piazza Gagliardo per via Argiroffo, la stradina pedonale che porta alla strada statale Aurelia, fino a tale strada;
da *C* a *D* lungo l'Aurelia fino alla curva sovrastante il casello autostradale, in prossimità del km 484 di detta strada;
da *D* a *E* lungo la retta ideale congiungente il punto precedente con l'imbocco della galleria autostradale sottostante, fino ad intersecare l'isoipsa m 25 s.l.m.;
da *E* a *F* lungo tale isoipsa fino ad intersecare il rio Campodonico;
da *F* a *G* lungo il rio Campodonico fino ad intersecare la retta ideale congiungente la sommità del Monte Cucco con il campanile della chiesa di Sanguineto;
da *G* a *H* lungo tale retta fino alla quota di m 125 s.l.m.;
da *H* a *I* lungo l'isoipsa m 125 s.l.m. fino ad intersecare il rio Sanguineto;
da *I* a *L* risalendo il rio Sanguineto fino alla quota m 250 s.l.m.;
da *L* a *M* lungo l'isoipsa m 250 s.l.m. fino a raggiungere il crinale che, da Monte Castello, scende a Sanguineto;
da *M* a *N* scendendo lungo detto crinale sino alla quota m 175 s.l.m.;
da *N* a *O* lungo l'isoipsa m 175 s.l.m. fino ad intersecare la strada comunale di Maxena;
da *O* a *P* lungo detta strada fino alla chiesa di Maxena;
da *P* a *Q* dalla chiesa, lungo il vecchio tracciato della strada comunale pedonale Maxena-Sanpierdicanne, fino alla quota m 50 s.l.m.;
da *Q* a *R* lungo l'isoipsa m 50 s.l.m. fino alla mulattiera che scende verso il torrente Rupinaro in località Rostio;
da *R* a *S* tale mulattiera fino al torrente Rupinaro;
da *S* ad *A* scendendo lungo il torrente Rupinaro fino al mare.

Zona 2:

da *A* a *B* dall'intersezione fra l'isoipsa m 375 s.l.m. con la strada vicinale delle Murte, non indicata in planimetria, lungo detta isoipsa fino all'intersezione con la strada vicinale delle Pastine;
da *B* a *C* scendendo lungo la vicinale, poi la strada comunale pedonale di Campodonico, seguendo il crinale, fino alla quota m 275 s.l.m.;
da *C* a *D* lungo l'isoipsa m 275 s.l.m. verso ponente fino ad intersecare la strada comunale Rovereto-Campodonico, non indicata in planimetria;
da *D* ad *A* da tale intersezione in linea retta fino al punto *A*.

Zona 3:

da *A* a *B* dall'intersezione della curva di livello m 175 s.l.m. col confine comunale di Zoagli, lungo detto confine verso nord, fino alla quota m 275 s.l.m.;
da *B* a *C* lungo l'isoipsa m 275 s.l.m. fino ad intersecare la strada comunale Campodonico-Rovereto;
da *C* a *D* scendendo lungo un breve tratto di detta strada, poi lungo la strada vicinale della Costa fino all'incrocio con la strada vicinale dei Conti Rossi;
da *D* a *E* lungo la strada vicinale dei Conti Rossi fino a raggiungere il limite della fascia di m 50 a monte della strada Aurelia, vincolata con decreto ministeriale 19 giugno 1958;
da *E* a *F* lungo tale limite fino ad intersecare l'isoipsa m 175 s.l.m.;
da *F* a *G* da tale intersezione, lungo l'isoipsa m 175 fino al confine con il comune di Zoagli.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;
Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;
Rilevato che la commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 gennaio 1973, con verbale n. 37, e con successivo verbale n. 38 del 26 aprile 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti porzioni del territorio del comune di Finale Ligure:

zona I: compresa tra Castel Gavone, Rocca di Perti, Rocca Carpanea, Monte Cucco, Bric Reseghe, Monte Tolla, San Bernardino, Monticello;

zona II: compresa tra Cà del Moro, Bric Castellino, Torre di Bastia, Rocca dell'Orera, Monte Caprazoppa;

Preso atto che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati, nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Finale;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione, sono state presentate, a termini di legge, le opposizioni qui di seguito elencate:

1) Augusto Migliarini, nella sua qualità di sindaco del comune di Finale Ligure;
2) Carlo Principato;
3) Maria Vittoria Gosio e Aldo Berton;
4) Maria Rosa Dozzi;
5) Francesco Pavese;
6) società Immobiliare Finadelma S.r.l.;
7) società Mi Final S.r.l.;
8) società Immobiliare San Bernardino S.p.a.;
9) società F.lli Ghigliazza;
10) società ing. Giulio Faggioni S.p.a.;
11) società La Finalpietre;
12) società Escomarmi;
13) Luigi Giuntini, nella sua qualità di presidente della Unione industriali della provincia di Savona;
14) società Immobiliare Mi Final S.r.l. (seconda opposiz.);
15) società Immobiliare Finadelma S.r.l. (seconda opposiz.).

Atteso che, in merito alle citate opposizioni la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 6312 in data 28 ottobre 1977 ha comunicato al Ministero interessato le proprie controdeduzioni, dalle quali si evince l'infondatezza delle motivazioni addotte in termini procedurali e, per continuità amministrativa, si riconosce valida la procedura sin qui seguita;

Considerato che il paesaggio del Finalese è fra i più caratterizzati della Liguria: per la forma ad isole spianate affacciate sul mare, con altezza quasi uniforme sopra i m 300 s.l.m., tagliate da pareti precipiti molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio al rosa, agli ocra, della « Pietra del

Finalese », cioè dei calcari dolomitici, delle dolomie di Capo Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi; per gli ambienti ben definiti e insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche, di pianure; per la veste vegetale che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo;

Riconosciuto che le due zone di cui viene proposto il vincolo costituiscono parte essenziale del comprensorio paesistico del Finalese e particolarmente:

zona I: presenta connotati di grande pregio paesaggistico derivanti dall'imponenza della Rocca di Perti, del Bric Reseghe, del Monte Tolla, che, con i loro strapiombi caratterizzano tutto il paesaggio del comprensorio; dalla suggestione delle gole dell'Aquila e dello Sciusa, delle valli fossili di Pian Marini, di Monte Sordo e di rio Cornei; dall'integrità del paesaggio naturale degli altopiani isolati e, in particolare, della grande piattaforma che si estende da San Bernardino al Monte Cucco; dai numerosi ed eminenti punti di vista, accessibili al pubblico, che offrono visioni panoramiche variate e di insolita bellezza; dalla cornice suggestiva che il paesaggio finalese dona al centro storico di Final Borgo, al complesso monumentale di Perti ed ai nuclei rustici antichi di Monte Sordo e Calvisio;

zona II: costituita dall'intero crinale da Cà del Moro al Monte Caprazoppa, si compone di un insieme di punti panoramici di eccezionale interesse, aperti su tutto il versante del Pora del comprensorio finalese, accessibili al pubblico e dai quali si gode lo spettacolo delle narrate bellezze della zona I, e pertanto da tutelarsi ai sensi dell'art. 9, n. 5, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nelle località vincolate, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 24 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che le località facenti parte del territorio del comune di Finale Ligure, indicate come zona I e zona II, di seguito specificate e individuate nella cartografia in scala 1:5000 costituente parte integrante del presente decreto, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La zona I presenta la seguente delimitazione:

da *A* a *B* dal punto situato sulla quota m 40 s.l.m. indicato nella planimetria, a nord dell'abitato di Final Borgo, lungo l'isoipsa m 40 s.l.m. fino alla strada San Sebastiano-Perti;

da *B* a *C* breve tratto lungo la suddetta strada fino a San Sebastiano;

da *C* a *D* da San Sebastiano, lungo la salita vicinale per Villa Spoleto, fino ad intersecare l'isoipsa m 100 s.l.m.;

da *D* ad *E* lungo la suddetta isoipsa, verso nord, fino al confine con il comune di Calice Ligure;

da *E* a *F* lungo i confini comunali con Calice L. e Orco Feglino fino al torrente Sciusa;

da *F* a *G* scendendo per il torrente Sciusa fino al ponte di Verzi;

da *G* a *H* dal ponte di Verzi alla strada comunale dei Ferri per salire verso la chiesa di San Cipriano fino a intersecare l'isoipsa di m 100 s.l.m.;

da *H* a *I* lungo la suddetta isoipsa verso sud, per poi aggirare il promontorio di San Bernardino, fino a intersecare, presso la località Rive, il rio Altino;

da *I* a *L* scendendo lungo il rio Altino fino all'isoipsa m 40 s.l.m.;

da *L* a *M* lungo l'isoipsa suddetta, verso nord, sino ad intersecare la retta ideale congiungente la torre di Castel Gavone con il campanile della chiesa di Monticello;

da *M* a *N* lungo la stessa retta ideale, superando l'Aquilia, fino a intersecare la strada comunale Final Borgo-Bolla;

da *N* a *O* lungo la stessa strada, verso sud, sino al punto, all'ingresso dell'abitato di Final Borgo, indicato nella planimetria;

da *O* ad *A* da tale punto congiungendosi al punto *A* sulla quota m 40 s.l.m. sul versante del Pora.

La zona II è così delimitata:

da *A* a *B* dal ponticello al km 599 + 350 m della strada statale Aurelia sul rio Valletta fino al mare e lungo il litorale fino al confine di Borgio Verezzi;

da *B* a *C* dal mare, lungo il confine comunale con Borgio Verezzi, verso nord fino a intersecare, presso Torre di Bastia, la strada provinciale Verezzi-Gorra;

da *C* a *D* lungo la provinciale suddetta, verso nord, fino al punto di tangenza con l'isoipsa m 200 s.l.m. presso Gorra;

da *D* a *E* lungo tale isoipsa fino all'intersezione con la strada statale Finale-Calizzano;

da *E* a *F* lungo tale statale, verso nord, sino al confine comunale con Calice L. presso Cà del Moro;

da *F* a *G* scendendo lungo il confine con Calice L. sino alla isoipsa m 100 s.l.m.;

da *G* ad *H* lungo la suddetta isoipsa verso sud sino al rio in località San Lazzaro indicato nella planimetria;

da *H* a *I* scendendo lungo tale rio fino al torrente Pora;

da *I* a *L* lungo il torrente Pora, verso il mare sino al limite nord del cimitero di Final Borgo;

da *L* a *M* lungo il limite nord di tale cimitero fino alla statale Finale-Calizzano;

da *M* a *N* lungo la statale suddetta verso il mare, fino all'Aurelia;

da *N* ad *A* lungo l'Aurelia verso ponente fino al rio Valletta.

Il presente decreto, unitamente ai verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona, sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sul Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 ottobre 1970, con verbale n. 70, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la strada panoramica Apparizione-Uscio per il tratto attraversante il comune di Genova;

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;

Considerato che tale tratto di strada è paesisticamente qualificata per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da esso si godono;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 12 in data 8 febbraio 1984;
Ritenuta la regolarità della procedura seguita;
Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la strada panoramica Apparizione-Uscio, per il tratto attraversante il comune di Genova e per la fascia di seguito meglio specificata e identificata nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 che costituisce parte integrante del presente atto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
La località in oggetto è così delimitata: dall'innesto con la strada panoramica di Monte Moro presso la chiesa di Apparizione fino al confine comunale di Bogliasco, per una fascia di m 150, a monte e a valle, misurati dal punto di tangenzia del ciglio stradale e, qualora sul lato a mare il crinale della collina non rientri nell'ambito dei detti m 150, il vincolo si estende fino a tale crinale.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;
Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;
Rilevato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 luglio 1974, con verbale n. 64, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tre porzioni del territorio del comune di Leivi (Genova);
Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Leivi;
Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;
Riconosciuto che le tre porzioni di territorio presentano rilevanti pregi di carattere ambientale ed in particolare:

la zona 1, costituita dal versante settentrionale del Monte Anchetta, rappresenta un fondale verdeggiante naturale completamente intatto, dove sono appena avvertibili poche e minuscole costruzioni rustiche perfettamente amalgamate con l'ambiente circostante; inoltre, tale quadro naturale è ben visibile e godibile da tutta la strada comunale di Leivi e da tutto l'abitato sito sul colle corrispondente;

la zona 2, costituita dalla pineta della Madonna della Stella, è un singolare quadro naturale, godibile dalla strada del Bocco e dalle alture circostanti; le essenze che la caratterizzano sono difficilmente reperibili nelle zone circostanti nella stessa concentrazione e varietà;

la zona 3, circostante Monte Curlo, costituisce un altro quadro naturale di notevole pregio per la sua vegetazione compatta, interrotta appena dalla sommità dei campanili delle piccole e antiche chiesette rustiche e per la felice posizione dell'altura ben godibile dalla zona centrale e più intensamente abitata del comune di Leivi;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;
Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 17 in data 8 febbraio 1984;
Ritenuta la regolarità della procedura seguita;
Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che le località facenti parte del territorio del comune di Leivi, indicate come zona I, zona II, zona III, di seguito meglio specificate e individuate nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 costituente parte integrante del presente atto, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La zona I è così delimitata:
da *A* a *B* dal punto di intersezione fra il confine comunale di San Colombano Certenoli e la strada collegante Villa Oneto con San Lorenzo, lungo detta strada, fino ad intersecare l'isoipsa di m 375 s.l.m. in località San Lorenzo;
da *B* a *C* lungo tale isoipsa fino ad intersecare il rio Rupinaro;
da *C* a *D* lungo tale rio fino a giungere in prossimità della strada campestre che sale a Cà del Pino;
da *D* a *E* lungo tale strada fino alla costruzione di Cà del Pino;
da *E* a *F* retta ideale congiungente Cà del Pino con quota m 164,4 s.l.m. sul crinale sovrastante;
da *F* a *G* confine comunale con Chiavari;
da *G* a *H* confine comunale con Zoagli;
da *H* a *I* confine comunale con San Colombano Certenoli, fino al punto *A*.

La zona II è così delimitata:
da *A* a *B* dal bivio della strada provinciale Leivi-Chiavari e la strada dei Maggi in località «il Bocco», lungo l'isoipsa m 250 s.l.m. per un tratto di circa 100 m fino a raggiungere il punto di crinale;
da *B* a *C* scendendo lungo il crinale fino a raggiungere, in prossimità di quota m 230,3 s.l.m. un piccolo rivo non denominato;
da *C* a *D* lungo detto rio, per circa m 300, fino a intersecare una strada campestre;
da *D* a *F* lungo detta strada, verso levante, fino ad intersecare il rio confluente Valle Costa-Caldena;
da *F* a *G* congiungendo con una retta ideale detta intersezione con l'uscita sulla provinciale verso Leivi della citata strada campestre;
da *G* ad *A* lungo la provinciale verso ponente fino al punto *A*.

La zona III è così delimitata:
da *A* a *B* dal punto di intersezione fra la strada comunale rotabile del Curlo con la retta ideale, orientata est-ovest, passante per lo spigolo meridionale del convento in località San Bartolomeo, lungo tale retta, fino ad intersecare la strada comunale pedonale del Curlo;
da *B* a *C* lungo tale strada pedonale, poi lungo la strada vicinale della Ciazza, fino al confine comunale di Chiavari;
da *C* a *D* lungo il confine comunale con Chiavari fino ad intersecare la strada comunale rotabile del Curlo;
da *D* ad *A* detta strada fino al punto *A*.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 3 aprile 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 aprile 1976, con verbale n. 70, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la strada interprovinciale Passo del Turchino-Passo del Faiallo per il tratto attraversante il comune di Masone (Genova);

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Masone;

Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;

Considerato che tale strada, percorribile dal pubblico, è paesisticamente qualificata per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da essa si godono;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 23 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la strada interprovinciale Passo del Turchino-Passo del Faiallo per la fascia di seguito meglio specificata e indentificata nello stralcio planimetrico in scale 1:5000 che costituisce parte integrante del presente atto, per le motivazioni sopra espresse, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La località in oggetto è così delimitata: fascia di m 250 sia a monte che a valle, misurati dal punto di tangenza del ciglio stradale, in proiezione orizzontale, del tratto della strada attraversante il comune di Masone.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 aprile 1976, con verbale n. 70, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la strada interprovinciale Passo del Turchino-Passo del Faiallo per il tratto attraversante il comune di Mele (Genova);

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mele;

Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;

Considerato che tale strada, percorribile dal pubblico, è paesisticamente qualificata per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da essa si godono;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 21 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la strada interprovinciale Passo del Turchino-Passo del Faiallo per la fascia di seguito meglio specificata e identificata nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 che costituisce parte integrante del presente atto, per le motivazioni sopra espresse, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La località in oggetto è così delimitata: fascia di m 250 sia a monte che a valle, misurati dal punto di tangenza del ciglio stradale, in proiezione orizzontale, del tratto della strada attraversante il comune di Mele.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1974 con verbale n. 38, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa tra Capo Noli e Bric dei Monti;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione, sono state presentate, a termini di legge, opposizioni alla predetta proposta di vincolo da parte dei signori:

1) Beltrame Giovanni
2) Bruzzone Luigi
3) Ganduglia Pietro
4) Ferrino Giuseppina
5) Tissoni Giovanni
6) De Vincenti Pompilio
7) De Vincenti Geronima
8) Maglio Secondina
9) De Vincenti Maria
10) Barcella Anna M.

11) De Maestri Dina
12) Maglio Marco
13) Avena Dina
14) De Maestri Carla
15) De Maestri L.
16) Avena Giglio
17) Ganduglia Dina
18) Ganduglia Pietro
19) Ganduglia Stefano
20) Bruzzone Giacomo
21) Ganduglia Amedeo
22) Castino Lucia
23) Peirano Rachele
24) Peirano Maria Pia
25) Ganduglia Luigi
26) Piccardo Teresa
27) Toniolo Giovanni
28) Manzina Angelina
29) Ganduglia Maria
30) Manzina Teresina
31) Pizzorni G. Battista
32) Manzino Renato
33) Manzino Franca
34) Piccardo Rosa
35) Manzino Tina
36) De Maestri Erminia
37) Ginepro Luigi
38) Ganduglia M. Giovanna
39) Calcagno Santa
40) Pastorino Teresa
41) Fontana Eugenio
42) Fontana Pietro
43) Ganduglia Giuseppe
44) Sciutto Pietro
45) Castino Placido
46) De Ferrari Maria
47) Peluffo Francesco
48) Gilardone Luigi
49) Toso Giglio

Considerato che le predette opposizioni risultano infondate per le motivazioni addotte in termini procedurali e avverso le ragioni della proposta di vincolo e pertanto si dichiarano respinte;

Premesso che il paesaggio del Finalese è fra i più caratterizzati della Liguria: per la forma ad isole spianate affacciate sul mare, con altezza quasi uniforme sopra i m 300 s.l.m., tagliate da pareti precipiti molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio al rosa, agli ocra, della « Pietra del Finalese », cioè dei calcari dolomitici, delle dolomie di Capo Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi; per gli ambienti ben definiti e insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche, di pianure; per la veste vegetale che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo;

Rionosciuto che la zona compresa tra Capo Noli, Bric dei Crovi e Bric dei Monti costituisce parte essenziale del comprensorio paesistico del Finalese, sopra illustrato, ed è il naturale completamento e fondale delle zone di Varigotti e delle Manie già oggetto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico in data 28 gennaio 1953 e 20 dicembre 1963, nonché della zona di Capo Noli, i cui pregi sono già stati indicati nella dichiarazione di notevole interesse pubblico in data 19 novembre 1958;

Riconosciuto infine che la suddetta zona presenta numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono visuali panoramiche di particolare bellezza sul versante est del Finalese;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nelle località vincolate, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 19 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la località compresa tra Capo Noli e Bric dei Monti nel comune di Noli, di seguito specificata e individuata nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 costituente parte integrante del presente atto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Tale località è così delimitata:

da *A* a *B* a partire dal mare in località Malpasso lungo tutto il confine comunale di Finale Ligure fino al Bric dei Monti e proseguendo lungo il confine con Vezzi Portio fino a intersecare l'isoipsa m 200 s.l.m. in località Pian di Verne;

da *B* a *C* proseguendo verso est lungo detta isoipsa fino all'intersezione con la retta ideale congiungente la Casa dei Maggi con il campanile della chiesa parrocchiale di Voze;

da *C* a *D* dalla suddetta intersezione in linea retta fino al campanile della chiesa di Voze;

da *D* a *E* dalla chiesa parrocchiale di Voze in linea retta lungo l'allineamento ideale con Case Sacconi fino a intersecare l'isoipsa di m 200 s.l.m. nella Valle di Noli;

da *E* a *F* proseguendo verso sud lungo l'isoipsa di m 200 s.l.m. fino ad intersecare il rio Acquaviva;

da *F* a *G* scendendo lungo il rio Acquaviva fino ad intersecare l'isoipsa m 100 s.l.m.;

da *G* a *H* proseguendo verso Capo Noli lungo detta isoipsa fino ad intersecare il rio Prete Bernardino;

da *H* a *I* scendendo lungo detto rio fino al mare;

da *I* ad *A* lungo il litorale fino al Malpasso al confine con il comune di Finale.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale di Savona per la tutela delle bellezze naturali, sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1974, con verbale n. 38, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilata ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti porzioni del territorio del comune di Orco Feglino:

zona I: compresa tra Orco, Boragni, rio Cornei, Monte Cucco;

zona II: attorno alla Rocca Carpanea;

zona III: comprendente la località detta « Trinciere della Bastia »;

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Orco Feglino;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione sono state presentate, a termini di legge, opposizioni alla predetta proposta di vincolo da parte dei signori:

1) Nicola Oliveri nella sua qualità di sindaco del comune di Orco Feglino;
2) Vero Lorenzo;
3) Boragno Lodovico e altri;
4) Servetto Gio Battista;
5) Albo Giancarlo e Antonio;
6) Pastorino Rita;
7) Pastorino Francesco;
8) Pedullà Pasquale nella sua qualità di amministratore della S.r.l. Elpra;

Atteso che, in merito alle citate opposizioni, la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 7866 datata 19 novembre 1977 ha comunicato al Ministero interessato le proprie controdeduzioni, dalle quali si evince l'infondatezza delle motivazioni addotte in termini procedurali e, per continuità amministrativa, si può riconoscere valida la procedura sin qui seguita;

Considerato che il paesaggio del Finalese è fra i più caratterizzati della Liguria: per la forma ad isole spianate affacciate sul mare, con altezza quasi uniforme sopra i m 300 s.l.m., tagliate da pareti precipiti molto modellate; per il colore, dai finissimi toni dall'avorio dal rosa, agli ocra, della « Pietra del Finalese », cioè dei calcari dolomitici, delle dolomie di Capo

Noli e dei conglomerati sabbiosi fossiliferi; per gli ambienti ben definiti e insoliti offerti dalle valli profondamente incise e dagli altopiani modellati in variata successione di groppe emergenti, di conche, di pianure; per la veste vegetale che, in molte parti, ha conservato integro l'originario aspetto mediterraneo;

Riconosciuto che le tre zone di cui viene proposto il vincolo costituiscono parte essenziale del comprensorio paesistico del Finalese e particolarmente:

zona I: presenta connotati di grande pregio paesaggistico derivanti oltreché dalle caratteristiche morfologiche del terreno e della vegetazione, dalla presenza dei centri storici di Orco, Boragni, Costa, dei nuclei rurali tradizionali circostanti, del poggio panoramico della chiesa di San Lorenzo e dai resti del « castrum » adiacente;

zona II: costituisce la naturale estensione, per quanto ricadente nel comune di Orco Feglino, di analoga dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Rocca Carpanea »;

zona III: è costituita da un eminente punto di belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si gode la vista del versante nord del comprensorio paesistico del Finalese; e pertanto da tutelarsi ai sensi dell'art. 9, punto 5, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nelle località vincolate, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 14 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che le località facenti parte del territorio del comune di Orco Feglino, indicate come zona I, zona II, zona III, di seguito meglio specificate e individuate nella cartografia in scala 1:5000 costituente parte integrante del presente decreto, per le motivazioni sopra esposte, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

La zona I è così delimitata:

da *A* a *B* dall'intersezione dei confini comunali di Finale Vezzi P., Orco F., scendendo lungo il torrente Sciusa (la Fiumara), fino alla confluenza con il rio Cornei;

da *B* a *C* dalla suddetta confluenza lungo il confine con Finale sino a intersecare la strada provinciale Finale-Orco;

da *C* a *D* lungo detta provinciale fino ad intersecare la isoipsa m 200 s.l.m.;

da *D* a *E* lungo l'isoipsa verso nord fino ad intersecare il rio Capelletta alle spalle di Costa;

da *E* a *F* risalendo tale rio fino alla sella tra Orco e Bric Grimaldo;

da *F* a *G* dalla suddetta sella scendendo per il rio Caricata ed il rio Merlo fino al torrente Sciusa;

da *G* ad *A* scendendo lungo il torrente Sciusa fino al punto di intersezione dei confini comunali di Finale, Vezzi ed Orco.

La zona II è così delimitata:

da *A* a *B* dall'intersezione dell'isoipsa m 180 s.l.m., in località Cia, con il confine comunale di Calice, lungo tale isoipsa sino alla nuova intersezione con il medesimo confine comunale;

da *B* ad *A* confine comunale di Calice Ligure.

La zona III è così delimitata: isoipsa m 500 s.l.m. in località Trinciere della Bastia e, a nord, dalla sella in prossimità della Croce del Savio.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Savona, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a)* del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Savona, nell'adunanza dell'11 gennaio 1973 con verbale n. 37 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel comune di Pietra Ligure, la zona del Montegrosso;

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pietra Ligure;

Rilevato che, a seguito della citata pubblicazione sono state presentate, a termine di legge, opposizioni alla predetta proposta di vincolo da parte dei signori:

1) Aldo Morello, nella sua qualità di sindaco del comune di Pietra Ligure;

2) Elena Accame;

3) Maria Rosa Aramini;

4) Giuseppe Accame, F.lli Fazio e altri;

5) Ines Sofia Taramasso;

6) Gherardo Ghirardi;

7) Pietro Giussani;

Atteso che, in merito alle citate opposizioni, la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 7406 del 16 luglio 1974, ha comunicato al Ministero interessato le proprie controdeduzioni, dalle quali si evince l'infondatezza delle motivazioni addotte in termini procedurali e, per continuità amministrativa, si può riconoscere valida la procedura sin qui seguita;

Riconosciuto che la zona del Montegrosso costituisce un quadro naturale di particolare bellezza nelle visuali dal mare e dalle strade litoranee, caratterizzato dalla rigogliosa e tipica vegetazione ligure (ulivi e macchia mediterranea); inoltre tale zona è fondale ad antichi nuclei caratteristici costituendo pertanto un complesso di grande valore estetico e tradizionale, in cui è compiutamente realizzata la fusione fra la espressione della natura e l'opera dell'uomo;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 18 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la località del Montegrosso nel comune di Pietra Ligure (Savona), per le motivazioni sopra espresse, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Che tale località, individuata nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 che costituisce parte integrante del presente atto, è delimitata nel modo seguente: a nord, confine con il comune di Tovo San Giacomo; a est, confine con il comune di Borgio Verezzi fino all'intersezione con l'isoipsa m 60 s.l.m.; a sud ed ovest tale isoipsa fino al confine con il comune di Tovo San Giacomo.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrale e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

Visto l'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, contenente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione nella suddetta materia relativamente a quanto delegato ai sensi della lettera *a*) del predetto art. 82;

Rilevato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 aprile 1976, con verbale n. 70, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la strada interprovinciale Passo del Turchino-Passo del Faiallo per il tratto attraversante il comune di Tiglieto (Genova);

Preso atto che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tiglieto;

Rilevato che, a seguito di tale pubblicazione, non sono state presentate opposizioni alla proposta di vincolo;

Considerato che tale strada, percorribile dal pubblico, è paesisticamente qualificata per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da essa si godono;

Considerato altresì che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nella località vincolata, di ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, per qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località;

Sentito il consiglio regionale della Liguria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 23, che si è espresso favorevolmente con parere n. 25 in data 8 febbraio 1984;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica;

Decreta:

Che la strada interprovinciale Passo del Turchino-Passo del Faiallo per la fascia di seguito meglio specificata e identificata nello stralcio planimetrico in scala 1:5000 che costituisce parte integrante del presente atto, per le motivazioni sopra espresse, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

La località in oggetto è così delimitata: fascia di m 250 sia a monte che a valle, misurati dal punto di tangenza del ciglio stradale, in proiezione orizzontale, del tratto della strada attraversante il comune di Tiglieto.

Il presente decreto, unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 29 marzo 1984

Il presidente: MAGNANI

(*Omissis*).

(2818)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Capiago Intimiano, Moio de' Calvi, Corte Franca e Terno d'Isola.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 13 marzo 1984, n. 37288: comune di Capiago Intimiano (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 aprile 1983, n. 15, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 settembre 1983, n. 47);

deliberazione 13 marzo 1984, n. 37292: comune di Moio de' Calvi (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 gennaio 1982, n. 1, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 6 agosto 1982, n. 29);

deliberazione 13 marzo 1984, n. 37291: comune di Corte Franca (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1981, n. 59, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 dicembre 1982, n. 92);

deliberazione 13 marzo 1984, n. 37290: comune di Terno d'Isola (Bergamo) (piano adottato con deliberazione 15 gennaio 1982, n. 11, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 16 giugno 1982 n. 28).

(2597)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della « Cooperativa giornalisti triestini - Soc. coop. a r.l. », in Trieste.

Con deliberazione 16 maggio 1984, n. 2217, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Cooperativa giornalisti triestini - Soc. coop. a r.l. », in Trieste, costituita il 17 marzo 1977 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi di Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Sergio Lorenzutti residente in Sistiana, via Stazione, 11/*E*.

(2819)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 144, è stata rinnovata alla ditta Silvagni Caterina con sede e stabilimento in località Predosa di Montefiore Conca (Forlì), codice fiscale SLVCRN34T57C357E, l'autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale Bonora, di cui alla deliberazione di giunta 28 giugno 1983, n. 3099.

Con deliberazione della giunta regionale 22 febbraio 1982, n. 145, sono state rinnovate ed intestate alla società Sacramora S.p.a. (già Fonte Sacramora S.p.a.) con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale numero 00126540400, le autorizzazioni all'uso di contenitori di cartone politenato e a base di cloruro di polivinile per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale Sacramora non addizionata di anidride carbonica, di cui rispettivamente alle deliberazioni di giunta 13 luglio 1982, n. 3328 e 12 aprile 1983, n. 1180.

Con deliberazione della giunta regionale 22 febbraio 1982, n. 146, sono state rinnovate ed intestate alla società Sacramora S.p.a. (già Fonte Sacramora S.p.a.) con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia n. 97, codice fiscale numero 00126540400, le autorizzazioni all'uso di contenitori di cartone politenato e a base di cloruro di polivinile per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale San Giuliano non addizionata di anidride carbonica, di cui rispettivamente alle deliberazioni di giunta 13 luglio 1982, n. 3327 e 12 aprile 1983, n. 1181.

(2804)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti di commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sessione relativa all'anno 1983.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 il prof. Giorgio Miccoli, primario dell'ospedale specializzato « M. Malpighi » di Bologna-Nord - U.S.L. 28, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, che si terrà a Roma il giorno 19 giugno 1984, in sostituzione del prof. Giorgio Andreini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 il prof. Rolando Tittarelli, direttore della clinica oculistica dell'Università di Ancona, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oculistica che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1984, in sostituzione del professore Giacinto Auricchio, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1984 il dott. Giuseppe Patti, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, che si terrà a Roma il giorno 19 giugno 1984, in sostituzione del dott. Ennio Prozzo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 il dott. Vincenzo Viola, dirigente medico superiore del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, che si terrà a Roma il giorno 22 giugno 1984, in sostituzione del dott. Giuseppe Patti, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1984 il prof. Giorgio Cianfanelli, primario degli ospedali civili di Genova, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 13 giugno 1984, in sostituzione del prof. Guido Tattoni, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1984 il prof. Leonardo Silletti, primario dell'ente ospedaliero di Bussolengo - U.S.L. 26, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oculistica, che si terrà a Roma il giorno 20 giugno 1984 in sostituzione del prof. Grande Giantommaso, rinunciatario.

(2908)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove in lingua francese del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di segretario comunale nella regione Valle d'Aosta.

La prova scritta e quella orale in lingua francese del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di segretario comunale in prova nella regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1984, si terranno, rispettivamente, nei giorni 6 e 7 luglio c.a. presso il palazzo della regione Valle d'Aosta, in Aosta, e avranno inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica autorità.

(2989)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Trento e Bolzano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretario generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il tembro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da uno notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenti-

cata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonchè di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Trento.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 10 settembre 1984 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 350

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda (da redigersi, possibilmente a macchina o in caratteri stampatello, su carta da bollo da L. 3.000)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . .) in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Trento e Bolzano, indetto con decreto presidenziale 21 maggio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . presso . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Trento e Bolzano.

Data, .

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . ed eventuale recapito telefonico .

Visto: si autentica la firma del sig. (5)

---

1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2909)

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Trieste e Udine.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Trieste e Udine.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegliee un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Trieste.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *settembre* 1984 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 351

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda (da redigersi, possibilmente a macchina o in caratteri stampatello, su carta da bollo da L. 3.000)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Trieste e Udine, indetto con decreto presidenziale 21 maggio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Trieste e Udine.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . . ed eventuale recapito telefonico . .
Visto: si autentica la firma del sig. (5) .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2910)

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Venezia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1957, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegliе un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Venezia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *settembre* 1984 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato lo eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'idendità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova, per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 352

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi, possibilmente a macchina
o in caratteri stampatello, su carta
da bollo da L. 3.000)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale 21 maggio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . presso . . . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . ed eventuale recapito telefonico . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2911)

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale tecnico ausiliario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico della Corte dei conti, con mansioni di foto incisore-impressore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti ad accettare la sede assegnata all'atto della nomina.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati dovranno presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme del bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciati in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, ed integrata, per gli esami di idoneità tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Sono ammessi alla prova di idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non vi riporti una votazione di almeno sei decimi.

La somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con quello ottenuto nella prova di idoneità tecnica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene determinata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà in un saggio di lavoro su una o più delle seguenti macchine:

1) Multilit TCS/Sistema 5;
2) Rotaprint Rotogazetta - 24;
3) Rotaprint R-30 SK 2M;
4) Rotaprint R-30 SE moduli continui;
5) Electroprint automatic 350.

La prova predetta avrà luogo in Roma, presso la Corte dei conti, via Baiamonti, 25.

Ai candidati ammessi alla suddetta prova sarà data comunicazione, almeno venti giorni prima, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova di idoneità tecnica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni o modificazioni;
h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha faoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi.

Qualora i candidati siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che il candidato è tenuto a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1984
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 349

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . .) via . . . . . n. . . tel. n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico della Corte dei conti, con mansioni di foto incisore-impressore, indetto con decreto presidenziale in data 18 maggio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto ad accettare la sede assegnata all'atto della nomina;

9) allega i sottoindicati documenti . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . ed eventuale recapito telefonico . . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(2912)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutive dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nel ruolo del personale della ex carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono disponibili tre posti da conferire mediante pubblico concorso;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto, tra cui quella prevista dall'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserita con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, sesta qualifica funzionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere fornito del diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, l'età di anni 18 e non superata quella di 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dai limiti di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda e anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dall'Avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito (ed eventualmente il numero telefonico) al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 35° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del predetto art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio o copia autentica ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare; ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili), rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) ed *h*).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da due prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) contabilità di Stato e nozioni di ragioneria generale.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

a) nozioni di diritto processuale civile e penale;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Avvocatura dello Stato.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 14 *luglio* 1984, *saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del predetto bando, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora e nel giorno e presso la sede indicata per sostenere le prove scritte.

Il diario del colloquio sarà fissato dalla commissione giudicatrice e verrà comunicato ai singoli candidati, ammessi a sostenerlo, almeno venti giorni prima.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportata nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, da un procuratore dello Stato alla terza classe di stipendio e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

Funziona da segretario della commissione un procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio da nominarsi insieme alla commissione nel modo di cui sopra.

I componenti della commissione ed il segretario saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, sesta qualifica funzionale.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 17 maggio 1984

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1984
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 339

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

..l... sottoscritt... residente (oppure domiciliat...) a . . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammess... al concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data 17 maggio 1984.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

a) è nat... a . . . il giorno . . mese . anno . . e che avendo superato il 35° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è cittadin... italian...;

c) è iscritt... nelle liste elettorali di oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . . . . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5);

h) in caso di nomina è dispost..., a raggiungere la sede che gli/le sarà assegnata.

Data, . .

Firma . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . tel. . .

Visto si autentica la firma del sig. . . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che hanno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione presso la quale il candidato presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(2907)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione con concessione di sessantaquattro borse di studio, per il reclutamento di cinquantadue impiegati civili alla settima qualifica funzionale nel ruolo dei bibliotecari del Ministero per i beni culturali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al quinto corso di preparazione di bibliotecari del Ministero per i beni culturali, con concessione di sessantaquattro borse di studio per il reclutamento di cinquantadue impiegati civili alla settima qualifica funzionale del ruolo dei bibliotecari del suddetto Ministero (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982 e decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione 5 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1983), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi sessantaquattro posti della suddetta graduatoria, dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro trenta giorni dal presente avviso, all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

(2951)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di tecnico di radiologia e di centralinista presso l'ospedale valdese di Torre Pellice

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale valdese di Torre Pellice, a:

un posto di tecnico di radiologia;

un posto di centralinista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(2913)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 150 del 1° giugno 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata, in Garbagnate Milanese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore tecnico amministrativo.

ENEA - *Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:*

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantasei posti di archivista dattilografo.

Avviso di rettifica del concorso pubblico, per esami, a due posti di autista. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 68 dell'8 marzo 1984).

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1984, n. 9.

Modifica alla legge regionale 1° marzo 1983, n. 7, recante « Gettoni di presenza, rimborso spese di viaggio e indennità di trasferta alle commissioni, comitati e consulte regionali operanti nel territorio regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'allegato *A* della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7, è integrato, dopo il n. 13), come segue:

14) comitato tecnico-amministrativo (art. 10 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 aprile 1984

D'UVA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1984, n. 10.

Approvazione rendiconto dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise (E.R.S.A.M.) - Esercizio 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *aprile* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1984, n. 11.

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di amministratori di enti e istituti operanti nell'ambito della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, le presenti norme disciplinano le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:

a) dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, consiglieri di amministrazione e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia di competenza regionale;

b) dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, consiglieri di amministrazione e direttori generali di società al cui capitale la Regione concorra, in qualsiasi forma di intervento e partecipazione, per un importo superiore al 20%;

c) dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, consiglieri di amministrazione e direttori generali di enti e istituti privati al cui funzionamento la Regione concorra in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire 500 milioni;

d) dei presidenti e dei componenti i comitati di gestione delle unità locali;

e) dei presidenti e dei componenti gli organi esecutivi delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e dei consorzi nuclei di industrializzazione.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla nomina all'incarico, i soggetti di cui al precedente articolo sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche.

I predetti adempimenti concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Le dichiarazioni di negato consenso vanno allegate agli atti depositati.

Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati all'art. 1 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto *a*) del precedente art. 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

A tale adempimento annuale si applicano il secondo ed il terzo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti indicati all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una dichiarazione concernente le eventuali variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; essi sono tenuti altresì a depositare copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche concernente l'ultimo anno, nel quale hanno ricoperto la carica, entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di conferma degli interessati nella medesima carica alla scadenza della stessa.

Art. 5.

Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 e 8, il presidente del consiglio regionale diffida l'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della diffida medesima.

Nel caso di inosservanza della diffida, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare degli enti interessati, il presidente del consiglio ne dà notizia all'assemblea e dispone altresì la pubblicazione di detta comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nello stesso Bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Art. 7.

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 5, primo comma, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica all'ufficio di presidenza del consiglio l'elenco degli enti che alla data stessa rientrano nella previsione delle presenti disposizioni; tale elenco deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti indicati al precedente art. 1 già in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui al precedente art. 2.

Art. 9.

Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge debbono essere effettuate sui moduli predisposti a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 aprile 1984

D'UVA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1984, n. 12.
Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del Cinsedo - Centro interregionale di studi e documentazione, con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto del centro prevede siano forniti senza fini di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 40.000.000 per il 1984, farà carico al cap. 6670, competenza e cassa, di nuova istituzione, con prelevamento di pari importo dal cap. 55400.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti nei rispettivi stati di previsione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 aprile 1984

D'UVA

(2647)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1984, n. 18.
Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1981, n. 34, e nuove norme in materia di diaria spettante ai consiglieri della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Diaria

A partire dal mese di gennaio 1984 la diaria spettante ai consiglieri della regione Lombardia per il complesso delle attività inerenti all'esercizio del mandato è determinata in L. 35.000 lorde giornaliere ed è corrisposta per una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta le misure intese ad assicurare che la presenza effettiva dei consiglieri corrisponda mediamente a quella presunta.

Art. 2.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali

di competenza al cap. 1.1.1.1.1.290 « Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 marzo 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *gennaio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *marzo* 1984, *prot. n.* 20102/3302).

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1984, n. **19.**

Modifica alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71: « Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga di adeguamento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ogni campeggio e villaggio turistico deve essere adeguato alle norme della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71: « Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta » e del regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8, fatta eccezione per quanto concerne le percentuali previste dall'art. 2, terzo comma, e dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

2. Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71, è abrogato.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 marzo 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *febbraio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *marzo* 1984, *prot. n.* 21402/3808).

(2081)

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1984, n. **20.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1978, n. 47: « Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 4 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 8 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 8 - *Comitato regionale della caccia.* — 1) Presso la giunta regionale è istituito il comitato regionale della caccia per l'attuazione della programmazione agro-faunista venatoria.

2) Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;

b) tre esperti in problemi agro-faunistici, nominati dalla giunta regionale, che possono essere scelti anche tra i consiglieri regionali;

c) sette rappresentanti delle associazioni venatorie operanti nella Regione di cui due dell'associazione maggiormente rappresentativa e cinque scelti tra le altre associazioni;

d) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti delle associazioni naturalistiche operanti nella Regione;

f) un rappresentante degli istituti di ricerca;

g) da un rappresentante dell'ente produttori selvaggina;

h) da un esperto di caccia e cinofilia.

3) I componenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma precedente sono nominati ed eventualmente revocati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, tra una pluralità di nominativi proposti dagli enti ed organismi interessati.

4) I nominativi di cui al comma precedente devono pervenire al presidente della giunto regionale entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine di sua competenza tenuto conto delle designazioni pervenute.

5) La durata in carica del comitato corrisponde a quella effettiva del consiglio regionale; in caso di rinnovo del consiglio regionale i componenti il comitato restano comunque in carica fino alla loro sostituzione.

6) Il presidente invita alle sedute del comitato gli assessori provinciali alla caccia.

7) Ai componenti il comitato di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) di cui al precedente secondo comma, sono attribuiti, ove spettanti, l'indennità, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione di cui all'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 ».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 8-*bis* - *Compiti del comitato regionale della caccia.* — 1) Il comitato regionale di cui al precedente art. 8:

a) esprime i pareri richiesti dalla giunta regionale;

b) formula proposte alla giunta regionale per l'attuazione amministrativa delle norme sulla gestione agro-faunistico venatoria;

c) propone che la giunta regionale si sostituisca alle province nell'esercizio delle funzioni delegate nei casi di persistente inerzia o di violazione di legge o delle direttive regionali in materia;

d) propone alla giunta regionale l'effettuazione di studi e convegni sulle forme organizzative, funzionali e di gestione previste dalla presente legge, nonché su specifiche attività agro-faunistico venatorie;

e) esprime alla giunta regionale pareri e proposte in ordine alle strutture organizzative e di gestione ed alle attività di cui ai successivi articoli 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 34, nonché in ordine alla costituzione di nuove strutture organizzative e di gestione ed ai rinnovi di quelle esistenti;

f) propone alla giunta regionale materie e modalità di esame uniformi, da adottarsi da parte delle commissioni di cui al successivo art. 23, ed ogni altra iniziativa per una uniforme applicazione delle disposizioni venatorie regionali;

g) trasmette alla giunta regionale entro il 15 maggio di ogni anno proposte inerenti al calendario venatorio;

h) promuove, di concerto con le associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole, lo svolgimento di attivita educative ed istruttive di interesse per l'esercizio venatorio e propone alla giunta regionale interventi diretti al miglioramento del patrimonio faunistico ed ambientale;

i) esprime parere su ogni proposta di legge o di regolamento regionale di interesse agro-faunistico venatorio, ecologico ed ambientale ».

Art. 3.

1. Le funzioni attribuite alla consulta regionale della caccia a norma della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, articoli 3, secondo comma, 6, quarto comma, 15, primo comma, 18, primo comma e 20, primo comma, del regolamento regionale 22 dicembre 1980, n. 3, art. 13, primo comma, nonché di ogni altra disposizione legislativa o amministrativa regionale, sono esercitate dal comitato regionale della caccia di cui alla presente legge.

Art. 4.

1. Per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese previsti dal precedente art. 1 si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al cap. 1.1.2.3.1./322 « Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 31 marzo 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* **15** *febbraio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *marzo* 1984, *prot. n.* 22202/4025).

(2299)

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1984, n. **21.**

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1984 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, delle relative note di variazione e delle disposizioni ivi previste.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *dell'*11 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e comunque non oltre il 30 aprile 1984 è autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del progetto di legge « Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e del bilancio pluriennale 1984-86 » e delle successive note di variazione del predetto progetto di legge presentate al consiglio regionale con le disposizioni ivi previste.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 1.

3. In deroga a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui ai precedenti commi della presente legge:

a) gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma della predetta legge regionale 23 gennaio 1984, n. 1, continuano a produrre i propri effetti;

b) possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi atti a dar corso ai provvedimenti di cui alla precedente lettera a).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come delle della regione Lombardia.

Milano, addì 7 aprile 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'*8 *marzo* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *marzo* 1984, *prot. n.* 22703/4174).

(2300)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227